

RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della HUI S.p.A.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (Disclaimer of Opinion)

Il sottoscritto Dott. Fabio Mancini è stato incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della HUI S.p.A., costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico al 31 dicembre 2025 e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c..

A causa della rilevanza e della pervasività delle materie descritte nella sezione *"Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*, il sottoscritto non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui fondare un giudizio. Di conseguenza, in conformità all'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 39/2010 e all'ISA Italia 705, il sottoscritto non esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio della HUI S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025.

Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

1. Limitazioni alle procedure di verifica e valutazione delle attestazioni scritte della Direzione (ISA Italia 505, 580 e 705)

La Direzione della Società ha attuato un condizionamento restrittivo all'autonomia ispettiva del revisore, limitando l'efficacia delle procedure di audit. La richiesta di attivazione delle procedure di conferma esterna indipendente (ISA Italia 505), finalizzata a verificare lo stato e le condizioni della linea di finanziamento, ha subito prolungati ritardi nell'autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo. Quest'ultimo ha infine vincolato l'invio della circolarizzazione verso il partner finanziario a un testo limitato a una generica conferma del rapporto, formulando riserve di rivalsa legale e ritorsioni risarcitorie contro il revisore qualora la trasmissione fosse avvenuta in formato differente. **Tale condotta configura una restrizione allo scopo della revisione che preclude l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati.**

Inoltre, in merito alle dichiarazioni contenute nella Lettera di Attestazione (ISA Italia 580) circa l'effettività delle transazioni con parti correlate estere per complessivi € 1.092.460,00, si rileva che la Direzione non ha fornito flussi finanziari liquidi di regolamento ordinario o evidenze bancarie esterne a supporto. In assenza di tali riscontri, non è stato possibile escludere la natura puramente cartolare e compensativa delle partite incrociate e, di conseguenza, non è provata la sostanza economica di tali

operazioni ai sensi dell'art. 2423-bis c.c. e dell'OIC 11, inficiando l'attendibilità dei saldi patrimoniali e del risultato economico d'esercizio.

2. Inattendibilità strutturale del presupposto della Continuità Aziendale (ISA Italia 570 e OIC 11)

Il bilancio d'esercizio evidenzia una severa situazione di tensione finanziaria, caratterizzata da passività correnti commerciali e tributarie per € 3.631.179,14 a fronte di disponibilità liquide esposte per soli € 21.710,67. In assenza di un Rendiconto Finanziario, l'analisi si è basata sulle proiezioni finanziarie prospettiche fornite tardivamente dalla Direzione, le quali risultano strutturalmente inattendibili:

- **Omissione di passività esigibili:** Il budget di cassa omette flussi in uscita derivanti da piani di rateizzazione esattoriale perentori, azzerando esborsi obbligatori con l'effetto di occultare un deficit di cassa immediato.
- **Contraddizioni sui debiti fiscali:** Il prospetto *rolling* a 12 mesi prevede uscite erariali per complessivi € 1.073.719,50 ma omette la riconciliazione contabile dei mesi pregressi dell'esercizio in corso, precludendo il perfezionamento del materiale probatorio sui saldi tributari e configurando una potenziale sottostima delle passività fiscali al 31 dicembre 2025.
- **Inattuabilità dei flussi attivi attesi:** I flussi attivi programmati poggiano in misura determinante (€ 2.751.578,11) su assunzioni ipotetiche relative a eventi futuri non interamente sotto il controllo della Direzione, quali l'espansione dei volumi commerciali derivante dal futuro passaggio del titolo al regime di negoziazione continua sul mercato secondario. Le analisi indipendenti sui bollettini volumetrici ufficiali della borsa di quotazione certificano che tali flussi attesi risultano geometricamente superiori ai volumi medi storici del titolo, rimanendo stime unilaterali non supportate da accordi con Market Maker o perizie terze. Di conseguenza, non è possibile attestare la sostenibilità del presupposto della continuità aziendale (ISA Italia 570).

3. Mancanza di sostanza economica e circuito chiuso con Parti Correlate (OIC 11 e Art. 2427 c.c.)

Il 65% dell'intero fatturato della Società è costituito da ricavi per prestazioni di servizi verso consociate estere e parti correlate del network. A fronte delle specifiche richieste istruttorie volte a riscontrare l'effettiva recuperabilità e il regolamento di tali saldi, la Direzione non ha esibito alcuna prova di regolamento liquido.

Si rileva inoltre che l'informativa esposta in Nota Integrativa risulta gravemente inadeguata rispetto ai requisiti dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis c.c., applicabile anche al bilancio in forma abbreviata. La Nota si limita a esporre saldi aggregati debitori e creditori senza specificare analiticamente la natura delle transazioni, i criteri di determinazione dei prezzi e le modalità previste per l'estinzione delle posizioni reciproche. Tali carenze precludono la verifica dei criteri di valutazione ex OIC 19 e dell'integrità del Patrimonio Netto.

4. Illegittima capitalizzazione di Immobilizzazioni Immateriali e violazione del principio di competenza (Art. 2426 c.c., OIC 24, OIC 19 e Art. 2423 c.c.)

La Società ha incluso nell'attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, l'importo di € 450.000,00 relativo a commissioni iniziali (*commitment fees*) per l'attivazione di una linea di equity. Tale appostazione contabile è illegittima sotto un duplice profilo:

- **Profilo procedurale:** L'iscrizione è avvenuta in totale assenza del preventivo e obbligatorio consenso scritto del Collegio Sindacale, in violazione dell'art. 2426, comma 1, n. 5 c.c..
- **Profilo sostanziale:** Ai sensi dell'OIC 24 e dell'OIC 19, le *commitment fees* costituiscono oneri accessori finanziari e non presentano i requisiti di utilità pluriennale indipendente necessari per la capitalizzazione. Nei documenti di bilancio emerge inoltre una insanabile contraddizione rispetto ai criteri di valutazione dichiarati in Nota Integrativa, che prevedevano l'iscrizione tra i risconti attivi.

Poiché l'obbligazione sottostante era interamente scaduta ed esigibile *on demand* nel corso dell'esercizio, l'importo doveva essere interamente rilevato come onere finanziario di competenza. L'illegittima patrimonializzazione ha determinato una sopravvalutazione dell'attivo e la correlata alterazione del risultato economico: a fronte di un utile netto esposto di € 54.532,00, la corretta rilevazione del costo avrebbe evidenziato una rilevante perdita d'esercizio, con conseguente erosione del Patrimonio Netto.

5. Omissione informativa sui corrispettivi spettanti agli Organi Sociali e al Revisore Legale (Art. 2427 c.c.)

In violazione dell'art. 2427, comma 1, n. 16 e n. 16-bis c.c. (obblighi non esentati per il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, comma 5 c.c.), la Nota Integrativa omette integralmente l'indicazione analitica dei corrispettivi contrattuali spettanti al Revisore Legale per l'attività di revisione, nonché l'indicazione cumulativa dei compensi deliberati e spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

6. Inattendibilità del sistema contabile e alterazione dei saldi (OIC 14)

Il confronto tra i bilanci di verifica provvisori e i saldi definitivi di bilancio evidenzia una modifica diretta e arbitraria delle disponibilità liquide storiche al 31 dicembre 2025, operata tramite l'eliminazione contabile di saldi attivi di conti correnti digitali per far coincidere forzatamente le risultanze patrimoniali con i soli estratti conto principali. Tale rettifica, effettuata in assenza di scritture di riconciliazione, dimostra la mancata tenuta di un sistema contabile affidabile ed esatto ai sensi dell'OIC 14.

7. Delimitazione del perimetro informativo alla data di emissione della relazione (Art. 2409-septies c.c.)

Si attesta che le procedure di verifica del sottoscritto sono state condotte sulla base della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dalla Direzione aziendale fino alla data odierna. Alla data di emissione della presente relazione, questo revisore ha formulato le proprie risultanze definitive in piena autonomia; ad analoga data, non è stato possibile prendere atto delle risultanze definitive e delle valutazioni di competenza del Collegio Sindacale, stante la determinazione di quest'ultimo – formalizzata con PEC del 17 agosto 2026 – di procedere alla stesura della propria relazione in via successiva all'emissione della relazione di revisione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari – Dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2010 (ISA Italia 720)

Gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione della Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c.. Si rileva un'anomalia procedurale: l'Organo Amministrativo ha redatto e allegato al fascicolo una Relazione sulla gestione nonostante avesse espressamente dichiarato in Nota Integrativa di avvalersi dell'esonero totale dalla redazione della stessa ai sensi dell'art. 2435-bis c.c..

A causa della rilevanza e della pervasività delle materie descritte nella precedente sezione *"Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*, non ho potuto acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul bilancio nel suo complesso. Di conseguenza, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, né sulla sua conformità alle norme di legge.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il Bilancio d'Esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che dia una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa sulla materia.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle norme imperative e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della Società.

Responsabilità del Revisore Legale per la Revisione del Bilancio d'Esercizio

La responsabilità del sottoscritto è quella di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere una relazione. Tuttavia, a causa delle materie descritte nella sezione *"Elementi alla base della Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*, non è stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per fondare un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il sottoscritto ha operato in conformità ai principi di indipendenza e deontologia applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione legale dei conti.

Roma, 18 agosto 2026

Dott. Fabio Mancini

Firmato digitalmente da: FABIO
MANCINI
Data: 18/08/2026 00:16:28